

FUTURA



Unione Europea



Repubblica Italiana



Italia

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



COMUNE DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 - Viale Vittorio Veneto, 5 - 03045 Esperia (FR)



0776.937612/3 – fax 0776.937544

E mail: comune.esperia@tin.it -E mail Protocollo: comune.esperia.prot@virgilio.it –pec comune.esperia@anutel.it

Sito Web: www.comune.esperia.fr.it

**PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 –
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI
NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E
SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA
INFANZIA**

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Esperia – tramite CUC istituita presso l'Unione di Comuni Cinquecittà con sede in Piedimonte San Germano (Fr), in Piazza Don Luigi Sturzo, s.n.c..

TIPO APPALTO: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).

OGGETTO: "APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO"

CUP: I61B22000740006

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: D.ssa Antonietta Macera

RESPONSABILE DELLA CUC: Dott. Sergio Staci

DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 06/02/2023 (ore 12:00)

DATA SCADENZA per contattare la stazione appaltante tramite CUC, in vista della partecipazione: 27/01/2023 ore 10:00

CIG: 9572082BF1

Documentazione di gara disponibile presso la CUC

CODICE ISTAT UNIONE CINQUECITTA': 05372

PEC cui rivolgersi per informazioni complementari: posta@pec.unionequinciecitta.it

CODICE ISTAT del luogo di esecuzione dei lavori ESPERIA: 06031

“APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO” - CUP: I61B22000740006 - CIG: 9572082BF1

Il Responsabile del Servizio

Visti e richiamati:

- il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per le parti rimaste in vigore;
- la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 963 del 27/12/2022, legalmente esecutiva;
- gli elaborati di progetto definitivo, approvati e validati, ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

RENDE NOTA

l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 59, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento **“DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO”- CUP: I61B22000740006**, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La procedura è un appalto integrato ai sensi dell'art 59 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a seguito della sospensione del quarto periodo del comma - nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori - fino al 30 giugno 2023 ad opera dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, modificato dall'art. 8, comma 7 della legge n. 120 del 2020 e successivamente dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021.

L'appalto è in unico lotto.

Codice CUP: I61B22000740006

Codice CIG: 9572082BF1

In riferimento al DPCM 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12 settembre 2022 con relativo allegato 1 - art. 7 - dal quale scaturisce che se si procede all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori nel periodo 18 maggio 2022- 31 dicembre 2022 – costituisce condizione necessaria per poter usufruire di un incremento del 10 % ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del dPCM suddetto, è risultato necessario dare corso all'affidamento dell'intervento di cui trattasi nonostante sia tutt'ora in corso di svolgimento la Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990, sul progetto definitivo posto a base di gara; si segnala pertanto che il progetto definitivo posto a base di gara potrebbe essere oggetto di modifiche a seguito del rilascio delle pertinenti autorizzazioni, pareri e nulla osta in sede della predetta Conferenza dei Servizi.

La stipula del contratto potrà avvenire soltanto dopo la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo anche in deroga al termine di 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice.

1. ENTE APPALTANTE

Comune di Esperia (FR) – Via Vittorio Veneto, – 03043 Esperia (FR)

tel. 0776-937612-3 e-mail: comune.esperia@anutel.it - indirizzo Internet: www.comune.esperia.fr.it

Tramite CUC

CUC istituita presso l'Unione di Comuni Cinquecittà con sede in Piedimonte San Germano (Fr), in Piazza Don Luigi Sturzo, s.n.c.

tel. 0776403184 – fax 0776863394

e-mail: unionecinquecomuni@libero.it

indirizzo Internet: www.unionecinquecitta.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Elaborati amministrativi e tecnici di progetto definitivo;
4. Modelli "Dichiarazioni";
5. Modello "Offerta economica".

3. LUOGO, OGGETTO DELL'APPALTO, FINANZIAMENTO

Luogo di esecuzione: **Comune di Esperia (FR)**

Oggetto dell'appalto: **"PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO"**

Finanziamento di importo complessivo di € 2.150.000,00 come si evince dall'allegato 1 dell' Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, successivamente incrementato dalla percentuale pari al 10% a condizione che l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori avvenga entro il 31/12/2022, per complessivi **€ 2.365.000,00**.

Descrizione sommaria: Il presente appalto riguarda la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione di un nuovo edificio da adibire ad asilo nido comunale.

Per la completa descrizione dei lavori e le specifiche tecniche si rimanda agli elaborati del progetto definitivo a base di gara.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni in oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 Novembre 2012 n. 192 nonché del Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

All'aggiudicatario, su richiesta, verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dal Capitolato speciale d'appalto, un'anticipazione pari al **20 (venti)** per cento dell'importo contrattuale (Fondi PNRR – art. 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

L'erogazione dell'anticipazione medesima sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

4. AMMONTARE DELL'APPALTO - DURATA

L'appalto prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di un edificio da adibire ad asilo nido.

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

- **Progettazione esecutiva dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva;**
- **Esecuzione dei lavori;**

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda al testo del Capitolato Speciale di Appalto. Relativamente alla progettazione esecutiva si specifica quanto segue: l'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori. Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione. Il Capitolato Speciale d'Appalto contiene i dettagli

della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, ad eventuali condizioni indicate nei pareri/nulla osta rilasciati in sede di conferenza dei servizi, e a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Per la progettazione esecutiva è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante. Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione esecutiva.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del Codice, nella documentazione di gara sono presenti nell'appalto specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).

LOTTE

L'appalto è costituito da un lotto unico, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto

IMPORTO

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

4

| | | |
|---|--------------------------|---|
| IMPORTO ESECUZIONE LAVORI | (soggetto a ribasso) | € 1.760.000,00 |
| ONERI DELLA SICUREZZA | (non soggetti a ribasso) | € 50.000 |
| IMPORTO SPESE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA | (soggetto a ribasso) | € 28.846,15 |
| ONERI DELLA SICUREZZA progettazione esecutiva | € 0 (zero) | N.B.: È pari a zero considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | (oneri fiscali esclusi) | € 1.838.846,15 |

I costi stimati della manodopera sono individuati nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto.

L'importo a base di gara è stato calcolato secondo quanto previsto dall'avviso pubblico di chiarimenti, del 31.01.2022 prot. 5518, del Ministero dell'Istruzione - unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza

L'importo delle spese di progettazione è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

La progettazione esecutiva, ivi compresa degli elaborati necessari alla richiesta dell'autorizzazione sismica, dell'integrazione documentale propedeutica al rilascio dei pareri/nulla osta in sede di conferenza dei servizi, dovrà essere completata e consegnata entro **20 (venti)** giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data di invio dell'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento (**comunicazione di aggiudicazione definitiva**).

Il termine per ultimare tutti i lavori è pari a **365** giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla consegna dei lavori.

5. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

L'opera che forma oggetto dell'appalto è, ascrivibile alla seguente categoria:

- **Categoria prevalente:** OG1 per €. 1.681.110,95, è richiesta l'attestazione nella classifica IV;
- **Categoria scorporabile:** OG11 per €. 102.364,97, non è richiesta l'attestazione nella classifica I ma è richiesta la dichiarazione di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto sarà affidato con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità ed i criteri previsti nei successivi capitoli.**

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

7.1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione le quote di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l'impresa avvalente sia quella ausiliaria.

Quando l'appalto è suddiviso in lotti, i divieti di cui sopra si applicano con riferimento al singolo lotto.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso è necessario consultare quanto previsto al paragrafo relativo alla compilazione dell'offerta.

6

Il bando di gara stabilisce se il raggruppamento debba assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti : possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore o essere presenti con le seguenti modalità:

Progettisti in raggruppamento temporaneo

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale.

In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'**Allegato 1**.

Progettisti incaricati

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Esperia e l'operatore economico stesso.

Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del

D. Lgs. 50/2016, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e).

A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello Allegato 1 e di proprio DGUE.

Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società di professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) Raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) Consorzi stabili di società professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h) Aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili).

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o non essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 47 commi 2 e 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede, **a pena di esclusione**, quanto segue:

- **Agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con

attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;

- **A tutti gli operatori economici**, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

In base alle “*Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2021 nel settore *costruzioni*, l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all’esecuzione dell’appalto.

In conseguenza di quanto sopra si limita l’obbligo di cui all’art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021 come diseguito:

- **A tutti gli operatori economici:** è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art.97 del Codice degli Appalti, l’operatore economico sarà invitato dal RUP dell’intervento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all’obbligo di cui all’art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

8.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l'esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- (a) professionisti singoli o associati;
 - (b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria;
- Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni.

L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

9

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE

Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di che trattasi.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

- 2a)** il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice

2b) il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il sub- raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub- raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub- raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.

Dimostra requisiti di progettazione con:

3a) incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a),b) c), d), d bis) e f) del Codice

3b) incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub- raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub- raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub- raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

8.3 REQUISITI PER I LAVORI

8.3.1 Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni **provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

10

Ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. In caso di partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento.

8.3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non richiesti

8.3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali come di seguito indicati

Attestazione SOA

Il concorrente dovrà essere in possesso di:

Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità per la seguente Categoria e Classifica, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in formato digitale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico:

I lavori della **categoria prevalente** (art. 3 comma 1 let.oo-bis D.Lgs. 50/2016) sono i seguenti :

| Lavorazioni dell'appalto | | descrizione categoria | Classifica | Qualific. Obblig. (SI/NO) | Importo (€) | % sul valore complessivo dell'opera |
|--------------------------|-----------|------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|--|
| 1 | categoria | | | | | |
| 1 | OG1 | edifici civili e industriali | IV | SI | 1.681.110,95 | 93% |

I lavori delle **categorie scorporabili** (art. 3 comma 1 let.oo-ter D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 3 D.M. 248/2016), è la seguente:

- **OG11** per €. 102.364,97, non è richiesta l'attestazione nella classifica I ma è richiesta la dichiarazione di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;

Si precisa inoltre che, in applicazione dell'articolo 89, comma 11, del d.lgs. 50/2016, **non è ammesso l'istituto dell'avvalimento** di opere di cui alle CATEGORIE OG11.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del D.P.R. n. 207/2010 ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice sono applicabili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), del D.P.R. 207/2010.

L'esecuzione dell'appalto comprende, inoltre, le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e per le quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione/rinnovo d'iscrizione o l'avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio:

- 1) noli a freddo di macchinari;
- 2) noli a caldo;
- 3) autotrasporti per conto di terzi;
- 4) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- 5) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- 6) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- 7) fornitura di ferro lavorato;
- 8) guardiania dei cantieri.

Qualora per l'esecuzione delle lavorazioni suddette, l'appaltatore intenda ricorrere al subappalto o al subcontratto, l'operatore economico subappaltatore o subcontraente deve essere in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio.

8.4 REQUISITI DI PROGETTAZIONE

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 2 Dicembre 2016 n. 263.

8.4.1 Requisiti di idoneità

- **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.** *Requisito richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio;*

- **Iscrizione presso i competenti ordini professionali**

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione

- **Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo.9 aprile 2008, n. 81.**

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti

- **(per le società di ingegneria) presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263** ovvero:
 - *essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;*
 - *essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto*

Per la comprova del requisito si chiede il nominativo, data e numero di iscrizione all'albo professionale e per quanto rinvenibile nella Visura camerale si rimanda a quanto indicato sopra

- **Presenza di un soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.**

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di almeno **un giovane professionista**, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione del bando di gara.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione

8.4.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad €. 2.000.000. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

8.4.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Aver realizzato negli ultimi cinque anni almeno dueservizi tecnici professionali analoghi a quelli oggetto della presente procedura, identificati nella casistica "Edilizia Scolastica".

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi analoghi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la quota di esecuzione dichiarata in sede di domanda dovrà essere ricompresa all'interno del requisito posseduto.

8.4.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo orizzontale, si rimanda al D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora in vigore in base all'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice (art. 48 c.3 del Codice).

Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui quest'ultima abbia soggettività giuridica.

14

Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascun operatore economico.

8.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzistabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8.5.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI di soggetti di cui all'art. 46 del Codice

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione dei requisiti del d.m. 263/2016 .

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 47 del Codice i requisiti devono essere valutati "in capo ai singoli consorziati" pertanto i requisiti che il consorzio stabile spende in gara possono essere

esclusivamente quelli delle consorziate indicate quali esecutrici nella specifica procedura e non vale il cumulo alla rinfusa.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

9. AVVALIMENTO

I concorrenti possono soddisfare la richiesta di possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria (ove previsti) e di capacità tecnica e professionale (esclusivamente per le prestazioni per le quali è ammissibile) mediante avvalimento, come disciplinato dall'articolo 89 del codice. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale .

L'ausiliaria deve:

- a. Possedere i requisiti previsti dall'art. 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
- b. Rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenete l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il ricorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliario, a pena di esclusione, non può avvalersi a sua volta di un altro operatore economico, né essere di ausilio a più di un concorrente partecipante alla medesima gara o al medesimo lotto. In questo caso sono esclusi tutti i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria. Qualora sussistano motivi di esclusione dell'impresa ausiliaria, per mancanza dei requisiti generali e/o dei criteri di selezione (requisiti di qualificazione), la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, la sostituzione.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore del concorrente nei limiti dei requisiti prestati. Il certificato di esecuzione è rilasciato all'operatore economico che partecipa come concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. **In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall'esecutore, oppure subappaltate, qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d'offerta**, alle condizioni di legge e dell'allegato capitolato speciale d'appalto, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 49 della Legge n. 108/2021, ad eccezione della categoria prevalente che è subappaltabile nel rispetto del limite del **49,99%**.

Per poter subappaltare parte delle lavorazioni in appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella documentazione da presentare in sede di gara le opere (o parti di opere) per le quali intende avvalersi del subappalto in caso di aggiudicazione del contratto.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021.

I concorrenti possono richiedere al momento della presentazione dell'offerta l'affidamento in subappalto di prestazioni, con le modalità e nei limiti dal bando di gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del codice dei contratti. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Requisiti del subappaltatore

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Autorizzazione al subappalto

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti e la dichiarazione del subappaltatore di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 12, articolo 105, del Codice dei contratti pubblici.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- 1) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- 2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti (ex art. 2209 c.c.) o da un institore (ex art. 2203 c.c.) e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- 3) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 4) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 5) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica il co. 3 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 6) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7) Al presente Disciplinare si allegano MODELLI fac – simile delle istanze e dichiarazioni, modelli dei quali si suggerisce l'utilizzo da parte dei concorrenti, anche al fine di agevolare il lavoro della Commissione. L'offerta economica dovrà essere presentata in bollo da euro 16,00;
- 8) il mancato utilizzo di modelli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte **non costituisce causa di esclusione**;
- 9) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante, entro i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 10) Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

12. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno far pervenire l'offerta esclusivamente a mezzo PIATTAFORMA TELEMATICA.

13. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA - GLOSSARIO

Si riporta di seguito il significato dei principali termini presenti nei successivi articoli:

ABILITAZIONE: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione dell'Operatore Economico abilitato al sistema informatico utilizzato per la procedura di gara;

ACCOUNT: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal "User ID" e codice "Password", che consentono all'operatore economico abilitato all'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica;

FIRMA DIGITALE: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità, integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi del D.Lgs. 82 del 07.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale);

GESTORE DEL SISTEMA: Innovaitalia S.r.l., di cui si avvale la S.A. per i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, ai sensi dell'art. 290 del D.P.R. n° 207/2010;

SISTEMA: sistema informatico per la gestione delle procedure di gara telematiche. Coincide con il server del gestore del sistema Innovaitalia Srl;

FASCICOLO TELEMATICO DI OFFERTA ECONOMICA: scheda di offerta che verrà compilata;

Il contenuto dell'offerta presentata da ciascun concorrente non sarà accessibile agli altri concorrenti ed alla Stazione Appaltante. Il sistema accetterà solo offerte non modificabili.

14. DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE

Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici concorrenti dovranno dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- Personal Computer collegato ad internet;
- Web Browser (programma che permette di collegarsi ad internet);
- Programmi opzionali: in base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: "visualizzatori di formato pdf", "programmi stand-alone per la gestione della firma digitale";
- Una firma digitale.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara telematica, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli operatori economici partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati.

Gli operatori economici partecipanti si impegnano a manlevare e a tenere indenne l'Unione Cinquecittà e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto ed improprio del sistema.

Il Gestore del sistema e l'Unione Cinquecittà non possono essere in alcun modo ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

15. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

a) Gli operatori economici invitati, per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno abilitarsi attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l'indicazione di una mail ed una password dal sito www.unionecinquecitta.it sul link del portale centrale unica di committenza, www.unionecinquecitta.acquistitelematici.it;

b) Se già iscritti all'albo telematico, gli operatori economici invitati alla presente procedura di gara dovranno effettuare solo l'accesso in piattaforma con propria mail e password.

16. ULTERIORI CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE, presente sulla piattaforma telematica, nel termine di 10 giorni precedenti alla scadenza del bando. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti.

Le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e visibili da qualsiasi operatore economico nei DETTAGLI della presente procedura con regolare numerazione progressiva.

Per quanto riguarda il SUPPORTO TECNICO:

in caso di problemi tecnici sull'utilizzo della piattaforma telematica, è possibile ottenere assistenza tramite l'area SUPPORTO TECNICO presente in ogni pagina della piattaforma nella colonna di sinistra, la piattaforma consentirà l'apertura di uno specifico ticket.

17. DEPOSITO TELEMATICO

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno depositare sul Sistema, nell'apposito spazio dedicato la documentazione sotto elencata in modalità telematica alla Centrale Unica di Committenza, Unione Cinquecittà, **entro le ore 12,00 del giorno 06/02/2023**

Il termine indicato è perentorio. In ogni caso non verranno prese in considerazione offerte che non siano pervenute entro le **ore 12,00 del giorno 06/02/2023**

La gara avrà luogo il **giorno 06/02/2023 alle ore 16:00**, presso l'Unione dei Comuni Cinquecittà, Piazza Sturzo, Piedimonte San Germano (Fr). Le successive sedute pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno comunicate ai concorrenti attraverso il portale telematico della C.U.C. dell'Unione Cinquecittà.

19

BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", devono essere contenuti i seguenti documenti:

A.1 Dichiarazione sostitutiva e istanza di partecipazione alla gara, (UTILIZZANDO PREFERIBILMENTE IL MODELLO 1) sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sue s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, non soggetta ad autenticazione ove la sottoscrizione stessa sia apposta in presenza del dipendente dell'Amministrazione Comunale addetto a ricevere detta dichiarazione ovvero ove la dichiarazione sia **presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità**, dalla quale risulti:

1. **l'iscrizione dell'impresa nella sezione ordinaria/speciale del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.**, di cui all'art. 24 DPR 7.12.95 n. 581 con l'indicazione del nominativo di tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici nonché il numero e data di costituzione dell'impresa stessa, il numero di Partita Iva o Codice Fiscale o certificato equipollente per i concorrenti residenti in U.E.
2. **il possesso dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA)** di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione dell'impresa per le categorie e le classifiche adeguate all'importo dell'appalto,
3. **di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016.**
4. **Dichiarazione di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 47 del d.l. 77/2021, come riportato nel disciplinare.**

N.B.:

relativamente ai commi 1 e 2 dell'art. 80 di cui sopra tali dichiarazioni sostitutive di certificazioni dovranno essere rese singolarmente dai soggetti ivi indicati ed in particolare:

per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare;

per le società in nome collettivo: da tutti i soci e dai direttori tecnici;

per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dai direttori tecnici;

per le società commerciali di altro tipo, le cooperative e loro consorzi: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Inoltre dovranno produrre la stessa dichiarazione sostitutiva anche i cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare, qualora non sia altrimenti dichiarato dal legale rappresentante.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese dal soggetto dichiarante ai sensi dell'art 46 del DPR 445/2000.

relativamente ai casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016:

La dichiarazione deve riferirsi a tutte le condanne penali ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione e deve altresì essere riferita ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'esclusione non opera nel caso in cui i reati puniti attengano all'amministratore o al socio cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'Impresa dimostri esservi stata la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Le esclusioni e i divieti di cui sopra in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si richiama l'attenzione dei concorrenti sulla necessità che siano dichiarati tutti i reati, salvo le eccezioni sopra indicate (reato depenalizzato, reato estinto, sopravvenuta riabilitazione) e ciò a prescindere da qualunque valutazione in merito all'incidenza dei reati medesimi sulla moralità professionale, valutazione che è rimessa alla competenza della stazione appaltante.

relativamente al punto m) del comma 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti allegano:

- La dichiarazione di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di avere formulato l'offerta autonomamente.

La Stazione Appaltante potrà escludere i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

I concorrenti devono altresì dichiarare:

- L'assenza delle altre cause di esclusione di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016;
- Che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave;
- Ai sensi dell'art 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002, le imprese concorrenti (ogni impresa facente parte del raggruppamento in caso di A.T.I.) dovranno inoltre dichiarare, pena l'esclusione dalla gara, **“di non essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001” ovvero “di essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso”;**
- **di non avere**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. convertito in L. n. 122/2010, **sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”**, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001

oppure

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;

- **l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter), D.Lgs. 165/2001** inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico servizio. A tal fine dovrà essere dichiarato: che non sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16 ter), D.Lgs. 165/2001 oppure qualora l'impresa abbia concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti sopraindicati dovrà essere dichiarato l'elenco dei medesimi con l'indicazione della Pubblica Amministrazione delle funzioni e del periodo in cui si è svolto il rapporto di pubblico impiego;
- 5. I nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali con riferimento al procedimento di gara (art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012);
- 6. L'intenzione di ricorrere al subappalto ai sensi dell'art 105, D.Lgs. 50/2016 ovvero l'intenzione di non ricorrere al subappalto ai sensi dell'art 105, D.Lgs. 50/2016;

Si precisa che la mancata indicazione di quanto previsto al presente punto vale come dichiarazione di non ricorrere al subappalto. Qualora l'impresa concorrente intenda ricorrere al subappalto deve presentare apposita dichiarazione specificando i lavori o le parti di opere oggetto della presente procedura di gara si intendono subappaltare. In caso di ATI tale dichiarazione deve essere resa da tutti i partecipanti al raggruppamento;

- 7. Di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro;
- 8. Di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- 9. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto.
- 10. Di aver preso visione della documentazione di progetto, nonché di essere a conoscenza dei luoghi ove insisterà il cantiere e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nei documenti di progetto;
- 11. Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 12. Di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- 13. Di aver effettuato una verifica della reperibilità sul mercato dei materiali e della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- 14. Di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze, generali e particolari, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali contenute nel capitolato speciale d'appalto e sull'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le garanzie poste a carico dell'appaltatore ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 15. Di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che riferita

all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara resta comunque fissa ed invariabile;

16. Di essere a conoscenza che il computo metrico estimativo del progetto esecutivo posto a base di gara non rileva in fase di esecuzione dei lavori;
17. Che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell'appalto;
18. Di essere stati messi a conoscenza di tutte le condizioni in cui verranno eseguiti i lavori e pertanto di presentare un'offerta ponderata;
19. Di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato Speciale e dagli atti di gara tutti;
20. Di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
21. Di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e sue s.m.i., è sottoposta a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
22. Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione:
 - di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari al 30%, ai sensi dell'articolo 47, decreto legge n. 77/2021, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
 - a produrre un Piano di affidamento, con indicazione di tutte le imprese di cui intende avvalersi per l'esecuzione dell'appalto nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione o integrazione che dovesse successivamente intervenire in relazione a tale piano di affidamento;
 - ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico di subcontraente;
 - a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;
 - a produrre, per l'aggiudicataria prima della stipula del contratto e per le eventuali imprese subappaltatrici in fase di autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, dichiarazione relativa alla composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
23. Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, i contratti collettivi che l'Impresa è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti, con specificazione degli estremi di riferimento dei contratti medesimi (categoria di riferimento e data del contratto in vigore) e dichiarazione di rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con l'indicazione dei numeri di matricola azienda e sede competente INPS, del Codice azienda e PAT INAIL; il numero dei propri dipendenti; il numero di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa
24. Di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. ;

25. Il numero di fax e l'indirizzo PEC a cui dichiara di accettare di ricevere le comunicazioni relative alla procedura di affidamento di cui al presente bando di gara, ai sensi art. 76 D.Lgs. n. 50/2016;
26. Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi propri e delle imprese sub-contraenti ;
27. Di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, ovvero di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime. (Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego d'accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate le eventuali parti dell'offerta tecnica e/o degli eventuali giustificativi economici sottratti all'accesso, indicandone per ciascuna l'esatta motivazione; in mancanza di tali specificazioni/motivazioni l'accesso si intende autorizzato. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art.53, comma 6, D.Lgs. 50/2016) La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso;
28. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
29. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire tutte le opere necessarie che potrebbero essere richieste in sede di Conferenza dei Servizi, anche se diverse dal progetto esecutivo posto a base di gara, senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione

Precisazioni relative alla dichiarazione di cui sopra a valersi per i Raggruppamenti temporanei d'impresa Consorzi e Società Cooperative

- per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (ATI) o Consorzi Ordinari devono essere specificate le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- per le Società Cooperative e loro Consorzi dichiarazione di essere iscritta nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 220/2002);

- per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (ATI), art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs.50/2016:

- di non violare, con la partecipazione alla presente procedura di gara, quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento.

Con riferimento quindi a tale divieto, si stabilisce che in caso di rilevata partecipazione alla gara di una impresa in più di una associazione temporanea o di contemporanea partecipazione alla gara di un'impresa sia in forma individuale che in associazione temporanea, si procederà all'esclusione sia di tale impresa che della o delle associazioni temporanee;

- per i Consorzi Ordinari di Concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C., art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016:

- di non violare, con la partecipazione alla presente procedura di gara, quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Consorzio Ordinario di Concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario di Concorrenti.

Con riferimento quindi a tale divieto, si stabilisce che, in caso di rilevata partecipazione alla gara di una Impresa in più di un Consorzio Ordinario di Concorrenti ovvero sia in forma individuale che in Consorzio Ordinario di Concorrenti, si procederà all'esclusione sia dell'Impresa singola che del o dei Consorzi Ordinari di Concorrenti;

- per i Consorzi Stabili di cui all'art. 45 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016; per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e del D.Lgs. del Capo Provvisorio

dello Stato n. 1577/1947 e s.m. e i. ; per i Consorzi tra Imprese Artigiane di cui alla L. 443/1985, art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016:

- di non violare, con la partecipazione alla presente procedura di gara, quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e precisamente:

- è vietata la partecipazione alla medesima gara del Consorzio Stabile e dei Consorziati ed inoltre è vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile.

- dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale è vietata la partecipazione alla medesima gara del Consorzio e dei Consorziati per i quali il Consorzio concorre.

In calce alla dichiarazione di cui sopra dovranno essere indicate le presenti diciture:

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000”;

“Si dichiara altresì di essere informato a norma dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata”.

N.B.:

In caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti temporanei d'impresе, consorzi, ed ogni altra forma di aggregazione prevista per la partecipazione alla presente procedura aperta, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti componenti del raggruppamento, aggregazione di impresе di rete, consorzio costituito a da costituirsi, relativamente ai lavori oggetto del presente bando.

Nel caso di aggregazioni di impresе aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle impresе aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle impresе aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

A2. Cauzione provvisoria, di cui all'art. dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, pari ad **€. 36.800,00 (2% dell'importo a base d'asta)** da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate nell'articolo citato.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, ed attestante il potere di firma del fidejussore stesso.

Dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

A norma del comma 8 del medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ., l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

N.B.:

In caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la cauzione dovrà prestarsi a nome di tutte le impresе facenti parte del raggruppamento temporaneo consorzio non ancora costituito.

In caso di concorrenti raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la cauzione provvisoria dovrà prestarsi tassativamente a nome di tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE, garantendo gli eventuali inadempimenti di ciascuna di dette imprese.

A3. Dimostrazione del pagamento della contribuzione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione:

Come previsto dalla Deliberazione del 21.12.2021 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti al versamento, come contributo, della quota prevista dalla suddetta deliberazione, quale condizione di ammissibilità alla procedura stessa, nella misura prevista dall'art. 2 della citata deliberazione, **pari all'importo previsto dall'ANAC**, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Ai fini del versamento, i soggetti offerenti debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'ANAC.

CIG (Codice Identificativo Gara) : 9572082BF1

Il partecipante dovrà allegare ai documenti di gara documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del suddetto contributo.

A4. PASSOE: PASSOE, debitamente sottoscritto, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C.

Ai sensi del combinato disposto artt. 81 co. 2 e 216 co. 13 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione comprovante i requisiti generali e speciali continuerà ad essere acquisita tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'AVCP/ANAC Anticorruzione. Continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 – bis del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., per quanto riguarda il possesso di requisiti non compresi tra quelli per cui è prevista l'inclusione nella Banca Dati Nazionale.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP : www.autoritacontrattipubblici.it (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A5. DGUE

Il DGUE deve essere redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016. Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma dell'articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016. Il DGUE deve essere firmato digitalmente dal sottoscrittore o dai sottoscrittori. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

N.B.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.

A6. ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI (utilizzando preferibilmente il modello6)

Il concorrente deve effettuare un sopralluogo sul luogo oggetto dell'intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato in autonomia dall'operatore economico;

L'attestazione di sopralluogo e di presa visione dei luoghi è obbligatoria ed è prevista a pena di esclusione.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.

A7. SOLO IN CASO DI ATI O CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITO O GRUPPO GEIE:

Dichiarazione sottoscritta da tutte le ditte partecipanti all'A.T.I. o Consorzio o GEIE che si **impegnano a costituire** il raggruppamento temporaneo o il Consorzio o il GEIE in caso di aggiudicazione, con l'indicazione della impresa capogruppo alla quale le stesse conferiranno **mandato speciale con rappresentanza**, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

I raggruppamenti di tutti i tipi dovranno dichiarare, nell'atto di impegno stesso, le percentuali di esecuzione dei servizi prestati dalle ditte costituenti il raggruppamento. I concorrenti riuniti, pertanto, saranno tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara.

A8. SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETT. B) D LGS. 50/2016 E CONSORZI STABILI:

Dichiarazione, sottoscritta legale rappresentante del Consorzio, di essere Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 o Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 ovvero Consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. c) del D Lgs. 50/2016, l'elenco aggiornato delle imprese consorziate e dei consorzi di cui fanno parte, nonché per quali consorziati il consorzio concorre.

A9. COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, timbrato e sottoscritto per accettazione in ogni singolo foglio dal legale rappresentante delle imprese partecipanti.

A10. COPIA DEL DISCIPLINARE DI GARA, timbrato e sottoscritto per accettazione in ogni singolo foglio dal legale rappresentante delle imprese partecipanti.

A11. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO E CARICHI PENDENTI (utilizzando preferibilmente il modello2)

A12. AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (utilizzando preferibilmente il modello4)

A13. PROTOCOLLO DI LEGALITA' (utilizzando preferibilmente il modello5)

A14. Eventuale DICHIARAZIONE PER CATEGORIA SCORPORABILE (utilizzando preferibilmente il modello7)

A15. DICHIARAZIONE PRINCIPIO DNSH (utilizzando preferibilmente il modello8)

A16. DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE ESCLUSIONE (utilizzando preferibilmente il modello9)

N.B.: Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà depositare sul sistema, a pena di esclusione, nell'apposito spazio dedicato, una relazione descrittiva del progetto tecnico, elaborati grafici e computi metrici, in assenza di indicazione di prezzi, tenendo conto dei criteri oggetto di valutazione.

Nel caso il concorrente non produca alcuna documentazione relativa al singolo sub-elemento non sarà assegnato, per lo stesso, alcun punteggio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla documentazione tecnica a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, nonché essere conforme alle prescrizioni di cui al progetto esecutivo posto a base di gara a pena di esclusione. Il Progetto esecutivo si intende accettato senza riserva o condizione alcuna dal concorrente.

L'offerta tecnica pena l'esclusione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

L'offerta tecnica deve essere firmata da un tecnico abilitato.

Il concorrente può individuare specificatamente le parti dell'offerta tecnica che in ragione di segreti tecnici e/o commerciali ritiene di non divulgare agli altri concorrenti. L'eventuale diniego deve essere comprovato e motivato. La mancata individuazione delle parti riservate comporta l'accesso sull'intera offerta tecnica. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

27

N.B. Ogni singolo file può avere dimensione massima di 15 MB e i files totali per singola Busta non possono avere dimensione superiore ai **50 MB**

NB. Le relazioni tecniche, per ogni elemento di valutazione, devono contenere gli elementi atti a definire compiutamente l'offerta:

- *caratteristiche tecniche dei prodotti,*
- *modalità di posa in opera, quantificazione e vantaggi;*

per le relazioni tecniche viene fissato il **limite massimo di n. 20 pagine** (*escluso dal conteggio copertina e sommario*) in formato A4 con carattere minimo Verdana 12 interlinea singola.

Non vengono invece posti limiti di numero agli allegati esplicativi o alle raccolte di **schede tecniche** (in formato A4), che il proponente riterrà di portare a riprova di quanto esposto nelle suddette relazioni tecniche.

Per gli **elaborati grafici** viene fissato il limite massimo di **n. 20 tavole** formato non superiore al formato A3 totali contenenti piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, foto rendering-foto inserimenti e quant'altro ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa.

NB. Per una migliore definizione dell'OFFERTA TECNICA è dunque richiesto quanto segue:

- 1. relazioni tecniche;**
- 2. elaborati grafici;**
- 3. schede tecniche;**

4. **computo metrico non estimativo**, riportante le quantità delle opere del progetto esecutivo integrato dalle opere migliorative;
5. **quadro comparativo (non estimativo)**, riportante la comparazione tra le quantità delle opere previste in progetto e quelle del progetto esecutivo integrato dalle opere migliorative;

Il computo metrico, il quadro comparativo, le relazioni tecniche e le tavole grafiche illustrati dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico.

La qualità dei materiali, dei componenti e le modalità di esecuzione devono essere rispondenti a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo, a tutte le prescrizioni previste nel contratto di appalto e alle vigenti Leggi, Norme e Normative.

Le varianti progettuali migliorative, comunque collegate all'oggetto dell'appalto, possono essere introdotte in sede di offerta interessando gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e costituendo precisazioni, integrazioni e migliorie finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, rispettando i requisiti minimi prescritti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto di quanto disposto dall'art.95 del D.Lgs n.50/2016.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, dovranno essere corredate **della progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica e di ogni altra eventuale autorizzazione da parte di amministrazioni ed enti sovra-comunali**, oltre che del **computo metrico estimativo**, al fine di poter consentire la contabilizzazione delle opere proposte.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;
- le varianti migliorative e le integrazioni tecniche, fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera, dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione dell'opera;

Il Progetto contenuto nella "**busta n. 2 - Offerta Tecnica**" deve essere firmato digitalmente:

Dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

Da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.

Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui il Progetto tecnico di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

LA BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA", deve contenere il "MODULO DI OFFERTA ECONOMICA (utilizzando preferibilmente il modello3)", in competente bollo da € 16,00.

L'offerta economica, dovrà essere incondizionata e sottoscritta in modo chiaro e leggibile. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere (anche nella parte decimale), prevarranno gli importi indicati in lettere. L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato.

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei di Imprese essa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate.

Inoltre, dovrà indicare il nome della delegataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte e la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati comporterà l'esclusione dalla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall'art. 83 co. 9 del D. Lgs. 50/2016.

In relazione all'offerta presentata per la procedura di gara di cui in oggetto, dovranno essere specificamente quantificati e indicati, sia in numero che in lettere nell'offerta economica (Art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016), i costi aziendali concernenti l'adempimento da parte dell'operatore economico, delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il costo della manodopera.

Non sono ammesse offerte in aumento.

In caso di discordanza fra i ribassi offerti in cifre ed in lettere prevarranno quelli indicati in lettere.

L'offerta economica va presentata senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in modo chiaro e leggibile, per i concorrenti singoli dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituiti dovrà essere sottoscritta dalla capogruppo o legale rappresentante del Consorzio. Qualora, ai sensi dell'art. 48 comma 8 D. Lgs. 50/2016, il raggruppamento temporaneo o consorzio non fossero costituiti, essa dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i Concorrenti che costituiranno la sopraddetta associazione temporanea o costituendo consorzio.

19. SEDUTE DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura verrà esperita il giorno 06/02/2023 alle ore 16:00 presso la sede della CUC istituita presso l'Unione di Comuni Cinquecittà con sede in Piedimonte San Germano (Fr), in Piazza Don Luigi Sturzo, s.n.c., in seduta pubblica.

Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero loro delegati.

Al fine di garantire la celerità del procedimento, **l'Ente si avvarrà dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 co. 8 del D.lgs. 50/2016.** Pertanto, la Commissione giudicatrice dapprima procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e verificherà la completezza e correttezza della documentazione contenuta nell'offerta tecnica. Successivamente, mediante una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi in conformità a quanto indicato alla sezione 18 del presente disciplinare.

Una volta terminata la valutazione delle offerte tecniche, in successiva seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà ad esporre i punteggi conseguiti da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica e ad individuare, qualora ne ricorrano le condizioni ed ai sensi del punto 18.2 del presente disciplinare, i concorrenti esclusi ed i concorrenti ammessi alla successiva fase di gara. La Commissione giudicatrice, quindi, procederà all'esame delle offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla lettura dei ribassi offerti da ogni concorrente, attribuendo i punteggi in conformità a quanto indicato al punto 18.3 del presente disciplinare. La Commissione giudicatrice procederà, quindi, a determinare, per ogni concorrente, il punteggio finale conseguito determinato mediante somma del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica nonché a stilare la graduatoria finale.

La soglia di anomalia sarà determinata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice e, ove ne ricorrano le condizioni, si procederà alla verifica di congruità, ai sensi dell'art. 97 - comma 4, 5 e 6 - del Codice.

All'esito delle operazioni di valutazione della congruità delle offerte, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura e verifica della documentazione amministrativa dei primi due operatori economici in graduatoria. Previa eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata, mediante il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 - comma 9 - del Codice, in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, farà la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo elettronico, reso disponibile dall'ANAC.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla Commissione giudicatrice: i plichi rimangono inaccessibili all'interno della piattaforma di E-procurement e, alla loro apertura, vengono formalmente trasferiti alla Commissione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Verifica requisiti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del combinato disposto artt. 81 co. 2 e 216 co. 13 dello stesso Decreto, la documentazione comprovante i requisiti generali e speciali continuerà ad essere acquisita tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici già istituita presso l'AVCP/ANAC Anticorruzione. Continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., per quanto riguarda il possesso dei requisiti non compresi fra quelli per cui è prevista l'inclusione nella Banca Dati Nazionale.

Qualora fosse necessario procedere ad integrazioni di documentazione di cui all'art. 83 co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà convocata seduta pubblica per la verifica della documentazione integrativa. Detta seduta verrà comunicata ai concorrenti, via P.E.C.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, attraverso il Portale. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazioni riservate al concorrente", provvede a integrare quanto richiesto dalla Stazione appaltante.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di un'unica offerta regolarmente presentata.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo.

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata da una Commissione giudicatrice all'uopo nominata sulla base dei risultati dell'analisi comparativa delle offerte pervenute, che opererà sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i punteggi massimi, intendendosi che il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero.

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |

Tali criteri di valutazione, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono stati definiti dalla stazione appaltante in base agli obiettivi che la stessa intende raggiungere con l'affidamento dell'appalto.

Qualora l'operatore economico concorrente, nella presentazione dell'offerta economica e/o tecnica, non preveda l'esplicita indicazione e/o descrizione degli elementi necessari perché possa essere attribuito a ciascun criterio e/o sub-criterio il relativo punteggio, tale punteggio sarà considerato pari a 0 [zero].

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

| CRITERI DI VALUTAZIONE | | PUNTEGGIO MASSIMO ACONSEGUIBILE | PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUIBILE |
|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| A | INTERVENTI MIGLIORATIVI PROGETTUALI | | |
| A.1 | Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di pregio tecnico e caratteristiche innovative . <i>(P.e. soluzioni migliorative: - delle caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali strutturali; - delle caratteristiche di sostenibilità e compatibilità dei materiali di finitura; - delle caratteristiche di integrazione ed innovazione dell'impiantistica, ecc.)</i> | 10 | 30 |
| A.2 | Interventi migliorativi relativi al contenimento dei consumi energetici. <i>(P.e.: soluzioni migliorative relative all'efficientamento energetico il cui funzionamento richiede una quantità di energia minima, ecc.)</i> | 20 | |
| B | INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI | | |
| B.1 | Interventi migliorativi della qualità dei servizi da svolgersi all'interno della struttura. <i>(P.e.: soluzioni atte a migliorare i servizi svolti all'interno della struttura, anche mediante accorgimenti destinati ad implementare le possibilità di sfruttamento di impianti tecnologici, elementi di arredo, degli spazi esterni e quant'altro necessario all'uso cui destinata l'opera, ecc.)</i> | 30 | 40 |
| B.2 | Interventi migliorativi della qualità dei servizi da svolgersi all'esterno della struttura. <i>(P.e.: soluzioni atte a migliorare i servizi svolti all'esterno della struttura, anche mediante accorgimenti destinati ad implementare le possibilità di sfruttamento di impianti tecnologici, elementi di arredo, degli spazi esterni e quant'altro necessario all'uso cui destinata l'opera, ecc.)</i> | 10 | |
| C | SERVIZIO DI MANUTENZIONE | | |
| C.1 | Servizi successivi di assistenza e manutenzione. <i>(P.e. : Interventi di manutenzione ordinaria delle opere realizzate a carico dell'impresa successivamente alla realizzazione dell'edificio, con indicazione di tipologia, metodologia, periodicità, assistenza, costi e durata dei servizi offerti, ecc.)</i> | 5 | 5 |
| D | ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE | | |
| D.1 | Organizzazione del cantiere e modalità esecutive. <i>(P.e. : Migliorie connesse alla sicurezza dell'area del cantiere e delle vie di accesso allo stesso, alla gestione del cantiere e delle diverse fasi lavorative. Le proposte non dovranno comunque andare in contrasto con il Piano di Sicurezza posto a base di gara ma dovranno integrarlo e migliorarlo ecc.)</i> | 5 | 5 |
| | | Tot. | 80 |

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50,00 punti**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

In riferimento ai singoli elementi oggetto di valutazione che concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del singolo concorrente, al fine di permettere alla Commissione di determinare, sulla base di criteri oggettivi, la costruzione di una scala delle valutazioni, si esplicitano i contenuti dei criteri motivazionali che saranno posti a riferimento.

21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi:

Per l'attribuzione del punteggio Tecnico, si procederà con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

N = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti **V(a)_i** sono determinati per quanto riguarda gli **elementi di natura qualitativa**, che richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti criteri e sub criteri:

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione dell'offerta secondo la scala di misurazione riportata nella tabella seguente:

| Coefficiente | Rispondenza |
|--------------|---------------|
| 0,0 | Nulla |
| 0,1 | Minima |
| 0,2 | Ridotta |
| 0,3 | Limitata |
| 0,4 | Parziale |
| 0,5 | Significativa |
| 0,6 | Sufficiente |
| 0,7 | Buona |
| 0,8 | Discreta |
| 0,9 | Ottima |
| 1,0 | Assoluta |

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti e viene assegnato il punteggio corrispondente.

A seguito dell'assegnazione dei punteggi, si formerà una graduatoria e una proposta di aggiudicazione in base ai punteggi attribuiti ai medesimi elaborati, a proprio insindacabile giudizio.

Nell'assegnazione dei punteggi NON è prevista la riparametrazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e conveniente.

21.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per la valutazione Economica verranno attribuiti 20 punti così come di seguito:

a) Offerta Economica (20 punti): prezzo offerto, richiesto per l'esecuzione dei lavori espresso in cifre ed in lettere (vale, in caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere). Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, o in aumento rispetto alla base d'asta

All'offerta migliore verranno attribuiti 20 punti . Alle altre offerte relativamente al servizio verranno attribuiti punteggi decrescenti calcolati tramite la Formula "Lineare alla migliore offerta":

La formula applicata è la seguente:

$$P_i = P_{max} * [(BA - O_i) / (BA - O_{min})]^{\alpha}$$

Dove:

P_i è il punteggio economico del singolo partecipante

P_{max} è il punteggio economico massimo

BA è l'importo a base d'asta

O_i è l'offerta del singolo partecipante

O_{min} è l'offerta migliore tra quelle pervenute

α = esponente (0 ÷ 1) applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante

La suddetta formula si semplifica in:

$$P_i = P_{max} * (R_i / R_{max})^{\alpha}$$

Dove:

P_i è il punteggio economico del singolo partecipante

P_{max} è il punteggio economico massimo

R_i è il ribasso del singolo partecipante

R_{max} è il ribasso massimo tra le offerte pervenute

α = esponente (0 ÷ 1) applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante

Coefficiente α assunto pari a 0,3

22. TERMINE DI ESECUZIONE LAVORI.

Come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dalla data del Verbale di consegna dei lavori decorreranno i termini di ultimazione degli stessi, per un numero giorni **365 (a BASE DI GARA)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, con applicazione della riduzione percentuale dell'offerta di ribasso presentata dall'esecutore in sede di gara.

Ai sensi **dell'articolo 50, u.c. del d.l. 77/2021**, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

23. CONTABILITA' LAVORI E PAGAMENTI.

Si fa specifico rinvio a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

24. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Termine di validità dell'offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data della presentazione dell'offerta, con obbligo di mantenere ferma l'offerta stessa, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per un ulteriore periodo di 90 giorni.

L'aggiudicazione definitiva, resterà subordinata all'effettiva idoneità della documentazione di cui sopra e alla verifica della stessa, nonché per la stipula del contratto all'espletamento, con esito favorevole, degli accertamenti di cui al D.Lgs. 159/2011 e alle verifiche e controlli prescritti nei Protocolli d'intesa citati.

La stessa sarà comunicata all'impresa mediante PEC.

Prima della stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà **prestare cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere prodotta con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fidejussore nei confronti della Stazione Appaltante.

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare ogni altro documento prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto o richiesto dall'Amministrazione o dall'Ufficiale rogante.

Prima dell'inizio dei lavori l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi da presentarsi con le modalità indicate dallo stesso articolo,.

I massimali riguardanti la polizza CAR delle opere in oggetto sono i seguenti:

Sezione A

- 1) Opere importo pari al valore dell'appalto.
- 2) Opere preesistenti 50% del valore dell'appalto.
- 3) Demolizione e sgombero 10% del valore dell'appalto.

Sezione B

per copertura di Responsabilità Civile verso Terzi, massimale di € 500.000,00

Ai sensi del co. 4 del medesimo art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere prodotta con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fidejussore nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Impresa Aggiudicataria è obbligata a stipulare nuovo contratto assicurativo, di equivalente contenuto, con tempestività tale da non lasciare il rischio scoperto, qualora la Compagnia Assicuratrice receda dal contratto a qualsiasi titolo.

La stessa Impresa, nei termini previsti dalla legge, dovrà presentare in prima istanza una **bozza o preventivo integrale di polizza**, che sarà opportunamente valutata dalla Amministrazione Comunale sulla conformità della stessa a quanto specificatamente richiesto dall'art. 103 co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà :

- consegnare ogni altro documento richiesto dall'Amministrazione o dall'ufficiale rogante;
- fornire alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto, compresi tutti i dati necessari al fine della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva, l'eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza; l'eventuale dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991;
- presentare un proprio piano operativo di sicurezza;
- sottoscrivere il verbale di cantierabilità ed ogni altra documentazione richiesta della Amministrazione Comunale.
- La ditta aggiudicataria è tenuta al versamento a favore della Centrale Unica di Committenza (Unione Cinquecittà) della somma pari all'1% dell'importo posto a base di gara, così come previsto ai sensi dell'art. 8 c. 2 del vigente disciplinare della C.U.C..

25. ALTRE INFORMAZIONI

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO:

- nel caso in cui venga ammessa l'offerta di un solo concorrente, se ritenuta valida e congrua dalla Commissione di gara, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di questo. Nel caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio;
- il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori per mutate esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico. E' lasciata facoltà all'Amministrazione di non addivenire all'aggiudicazione qualora le proposte presentate non siano ritenute idonee dalla Commissione Giudicatrice;
- L'aggiudicazione provvisoria, che risulterà dal relativo verbale, è immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario ed è subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla normativa antimafia e alle altre verifiche di legge; diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti strutture dell'Amministrazione.
- gli esiti di gara saranno pubblicati, successivamente all'aggiudicazione definitiva presso l'Albo pretorio dell'Ente, sul sito internet della Stazione Appaltante.
- Ogni atto relativo alla procedura di aggiudicazione, sarà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ad ogni concorrente via P.E.C.
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
- qualora il titolare dell'impresa o il legale rappresentante non si presenti per la stipulazione entro termini che verranno prescritti, si applicheranno le sanzioni di legge;
- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto;
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario;
- come previsto dall'art. 89 co. 9 ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante trasmetterà le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità;
- il verbale di gara non terrà luogo del contratto;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- è data facoltà all'Ufficiale Rogante al momento della stipula stessa di apportare adeguamenti al contratto che non comportino modifiche al contenuto del rapporto contrattuale;
- i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della normativa vigente e del capitolato speciale di appalto ;
- le imprese concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla partecipazione alla gara;
- non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro il termine sopra fissato che non sia stato trasmesso come richiesto;
- si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti/dichiarazioni richiesti, salvo i casi in cui la legge consente precisazioni od integrazioni;
- è esclusa la competenza arbitrale;
- Il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L.12.11.2010, n. 187, convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217.
- tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Esperia che tutelerà i propri diritti a norma di legge. Non sono consentiti utilizzi degli stessi diversi dallo studio per la formulazione dell'offerta;
- ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
 - utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
 - conservati sino alla conclusione del procedimento presso la Stazione Appaltante.

- In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato D.L.vo 196/2003;
- le imprese concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla partecipazione alla gara;
- restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 32 co. 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Operatore Economico aggiudicatario, anche in via provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.
- nel caso in cui entro il termine previsto dall'art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 non sia intervenuta la stipula del contratto, l'aggiudicatario potrà, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. In tal caso all'aggiudicatario non spetterà alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
- Il contratto verrà sottoscritto in forma di atto pubblico amministrativo, rogato dal Segretario del Comune di Esperia; le spese contrattuali, così come quelle relative alla procedura di aggiudicazione e ad imposte e tasse, saranno a carico della parte contraente, senza alcun diritto di rivalsa. E' data facoltà all'Ufficiale Rogante al momento della stipula stessa di apportare adeguamenti al contratto che non comportino modifiche al contenuto del rapporto contrattuale.
- qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. L'Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli nel rispetto della *par condicio* tra i concorrenti stessi;
- l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Comune e dal DPR n. 62/2013, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
- per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa rinvio al disciplinare prestazionale ed al capitolato speciale d'appalto;
- procedure di ricorso: contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere proposto ricorso avanti al Giudice Amministrativo competente.

26. TRASPARENZA E PROCEDURE DI RICORSO

Ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, ogni atto relativo alla presente procedura di affidamento, sarà pubblicato e aggiornato sul Profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, saranno altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – professionali.

Contestualmente alla pubblicazione di cui sopra, verrà dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico – professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti (Art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016).

Come previsto dall'art. 74 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante offrirà un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del presente disciplinare.

Contro il disciplinare per quanto autonomamente lesivo, contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale Amministrativo.

Il Responsabile della CUC
Dott. Sergio Staci

Il Responsabile del Settore UTC
D.ssa Antonietta Macera